

STUDIO LEGALE
AVV. RICCARDO FRANCALANCI

AVV. RICCARDO FRANCALANCI
AVV. RAFFAELLA CUNGI
AVV. SERENA CUNGI
DOTT. GIUSEPPE NOVETTI

Firenze lì 18.7.2023

Spett.le **Ministero della Salute**

Via pec agli indirizzi: atti.giudiziari@postacert.sanita.it
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Spett.li:

Regione Sicilia - segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
Regione Siciliana Assessorato alla Salute - assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
Regione Basilicata - ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it
Regione Calabria - capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it
Regione Campania - us01@pec.regione.campania.it
Regione Lazio - protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Regione Liguria - protocollo@pec.regione.liguria.it
Regione Lombardia presidenza@pec.regione.lombardia.it
Regione Marche regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
Regione Molise regionemolise@cert.regione.molise.it
Regione Piemonte gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it
Regione Puglia avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it
Regione Autonoma della Sardegna pres.arealegale@pec.regione.sardegna.it
Regione Toscana regionetoscana@postacert.toscana.it
Regione Umbria regione.giunta@postacert.umbria.it
Regione Autonoma Valle D'Aosta sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it
Provincia Autonoma di Trento presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it
Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it
Regione Emilia Romagna attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it
Regione Friuli Venezia Giulia regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Regione Veneto protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Regione Autonoma Trentino Alto Adige Sudtirol giunta@pec.regione.taa.it
Regione Abruzzo contenzioso@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI IN RELAZIONE
ALL'ISTANZA CAUTELARE DEPOSITATA AL TAR LAZIO SEZ. III QUATER RG 13882/22
RICORRENTE PUGLIA LIFE SRL - ORDINANZA TAR LAZIO SEZ. III QUATER N.
2989/2023

Il sottoscritto Avv. Riccardo Francalanci quale difensore della PUGLIA LIFE srl nel giudizio indicato in oggetto

CHIEDE

- la pubblicazione dell'avviso, dell'istanza cautelare e dell'ordinanza istruttoria emessa dal TAR Lazio Sez. III Quater, tutti allegati alla presente sui siti web del Ministero della Salute e delle Regioni indicate in epigrafe;
- per gli incombenti di cui sopra trasmette via pec agli indirizzi sopra indicati in allegato alla presente, l'avviso, l'istanza cautelare e l'ordinanza istruttoria,

In conformità all'ordinanza del TAR Lazio si prescrive che le amministrazioni indicate in epigrafe:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "*atti di notifica*";
- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'istanza cautelare e l'ordinanza del TAR Lazio Sez. III Quater n. 2989/2023, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione di tale ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate (laddove - nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente - per effettuazione si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate

amministrazioni, della richiesta della pubblicazione di cui trattasi), pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il successivo termine perentorio di ulteriori giorni 30 (trenta) dal primo adempimento.

- La Società ricorrente dichiara, infine, la propria disponibilità al pagamento dell'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web istituzionali.

Con osservanza

Avv. Riccardo Francalanci